

Codice A1712C

D.D. 8 gennaio 2025, n. 4

**D.G.R. 5 marzo 2024, n. 2 - 8271. Disposizioni per la ricognizione delle imprese agromeccaniche in regione Piemonte. Approvazione delle modalità operative e delle disposizioni di dettaglio.**



**ATTO DD 4/A1712C/2025**

**DEL 08/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo**

**OGGETTO:** D.G.R. 5 marzo 2024, n. 2 – 8271. Disposizioni per la ricognizione delle imprese agromeccaniche in regione Piemonte. Approvazione delle modalità operative e delle disposizioni di dettaglio.

La D.G.R. 5 marzo 2024, n. 2 – 8271 recante “ Disposizioni per la ricognizione delle imprese agromeccaniche in regione Piemonte” ha disposto di avviare una ricognizione delle imprese agromeccaniche piemontesi, come definite dall’articolo 5 del D.Lgs 99/2004, allo scopo di valutare la fattibilità di un eventuale elenco da attivarsi.

La medesima deliberazione, approvando i criteri e i requisiti per l’inserimento delle stesse nell’elenco, ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione.

Considerato che è stato redatto dal Settore scrivente il documento recante le modalità operative e le disposizioni di dettaglio per la ricognizione delle imprese agromeccaniche operanti in regione Piemonte, come riportate nell’allegato 1 al presente provvedimento, le quali contengono:

- l’indicazione delle modalità di svolgimento dell’attività ricognitoria;
- la classificazione delle tipologie di servizi erogati e delle categorie di attività delle imprese;
- le modalità di composizione dell’elenco tabellare di ricognizione;
- i contenuti della richiesta di inserimento nell’elenco tabellare da parte delle imprese;
- l’inserimento e pubblicazione delle imprese nell’elenco tabellare;
- i controlli in carico al Settore incaricato delle attività di ricognizione.

Ritenuto di dare attuazione alla D.G.R. 5 marzo 2024, n. 2 – 8271 tramite l’approvazione del documento recante le modalità operative e le disposizioni di dettaglio per la ricognizione delle imprese agromeccaniche operanti in regione Piemonte, come riportate nell’allagato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto inoltre di prevedere che le attività ricognitorie si avvalgano delle informazioni presenti nell'anagrafe agricola regionale, quale componente centrale del Sistema Informativo Agricolo del Piemonte (SIAP) e delle informazioni rese, da ciascuna impresa, nella richiesta di inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8 – 8111 del 25 -1- 2024.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97;
- art. 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";

#### *determina*

sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

- di approvare le modalità operative e le disposizioni di dettaglio per le attività di ricognizione delle imprese agromeccaniche operanti in regione Piemonte, come riportate nell'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26 co. 1 del d.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo)

Firmato digitalmente da Vittorio Bosser Peverelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Alleg\_dispos\_dettaglio\_def.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## **MODALITA' OPERATIVE E DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA RICOGNIZIONE DELLE IMPRESE AGROMECCANICHE IN REGIONE PIEMONTE**

### **1. PREMESSA**

La Regione Piemonte con delibera della Giunta regionale del 5 marzo 2024 n. 2 – 8271 ha approvato le disposizioni per la ricognizione delle imprese agromeccaniche in regione Piemonte, ai fini di valutare la fattibilità di un eventuale elenco tabellare ricognitorio da attivarsi nel rispetto della normativa vigente.

Il presente documento ne riporta le modalità operative e disposizioni di dettaglio.

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004

che all'art. 5 definisce l'attività agromeccanica come “quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantire la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”;

- Deliberazione della Giunta regionale del 5 marzo 2024 n. 2 – 8271 che ha approvato le disposizioni per la ricognizione delle imprese agromeccaniche in regione Piemonte.

### **3. SOGGETTI COINVOLTI, RUOLO E SISTEMA INFORMATIVO**

Regione Piemonte: ente competente per la ricognizione delle imprese agromeccaniche in regione Piemonte e per i controlli.

Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP): le procedure informatizzate per la ricognizione delle imprese agromeccaniche in regione Piemonte sono disponibili nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP).

CAA e Liberi professionisti, quali intermediari delle imprese agromeccaniche per le procedure di richiesta di inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio.

CSI Piemonte, ente in house incaricato dello sviluppo e della gestione del SIAP.

#### 4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RICOGNITORIA

L'attività ricognitoria si avvale, per ciascuna impresa che svolge attività agromeccanica, delle informazioni presenti nell'anagrafe agricola regionale (4.1), quale componente centrale del SIAP, e delle informazioni rese, da ciascuna impresa, nella richiesta di inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio (4.2).

##### 4.1 Informazioni presenti nell'anagrafe agricola regionale

Sulla base di quanto contenuto nell'anagrafe agricola regionale è composto un elenco tabellare riportante, per ciascuna impresa che svolge attività agromeccanica, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e giuridici dell'impresa ;
- data di iscrizione all'Anagrafe regionale agricola
- numero e data di iscrizione alla CCIAA ;
- codici ATECO attribuiti in base all'attività svolta ;
- elenco delle macchine e degli attrezzi disponibili per le operazioni agromeccaniche;
- tipologia di conduzione (conto proprio, conto terzi, mista).

Entro un anno dall'avvio dell'attività ricognitoria è conclusa la prima fase, finalizzata alla creazione di un primo elenco tabellare ricognitorio delle imprese agromeccaniche operanti in Piemonte, contenente le informazioni soprariportate.

##### 4.2 Informazioni rese dalle imprese agromeccaniche

L'elenco tabellare ricognitorio composto nell'ambito dell'attività 4.1 è formalizzato e completato con le seguenti informazioni, rese, mediante apposita richiesta, dalle imprese agromeccaniche che intendono farne parte:

- tipologia dei principali servizi/lavorazioni effettuate;
- categoria di attività;
- dati economico-quantitativi dell'attività agromeccanica e, se del caso, delle altre attività svolte;
- tipologia di polizze assicurative attivate;
- personale addetto e forma di inquadramento contrattuale;
- esperienza pregressa nell'attività agromeccanica;
- servizi aggiuntivi accessori all'attività agromeccanica;
- formazione obbligatoria e supplementare del personale ai sensi del D.lgs. 81/08 e dei servizi prestati;
- certificazioni volontarie;
- assenza di cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011(antimafia);
- regolarità rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- assenza di condizioni inabilitanti riconducibili allo stato di liquidazione giudiziale o alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
- Dichiarazioni relative all'assenza di condizioni ostative all'inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio per:
  - gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro, commesse nei tre anni precedenti alla data di presentazione della richiesta e debitamente accertate;
  - grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da soggetti pubblici o privati o errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, nell'anno precedente alla richiesta di inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio;

- nel corso dei tre anni precedenti la richiesta, nei propri confronti e/o nei confronti del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, condanna con sentenza passata in giudicato, o per decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure per sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, comma 1, direttiva CEE 2004/18.

Le imprese devono avere sede legale in Piemonte . Nel caso in cui la sede legale sia in altra regione e in Piemonte sia presente una sede operativa, questa deve risultare iscritta alla Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura (di seguito CCIAA) come unità locale.

## **5. TIPOLOGIA DI SERVIZI E CATEGORIA DI ATTIVITA'**

I servizi svolti dalle imprese agromeccaniche sono raggruppati nelle seguenti tipologie: Agricoltura di precisione, Minima lavorazione, Raccolta, Difesa fitosanitaria, Distribuzione di reflui, Sistemazione del terreno, Gestione allevamenti e Attività selvicolturali.

Per l'iscrizione alla sezione Difesa fitosanitaria è richiesto, sulla base della normativa al momento vigente, il possesso, per gli operatori, del certificato di abilitazione PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, per ciascuna delle attrezzature e delle macchine impiegate per l'attività, del certificato di controllo funzionale e di regolazione strumentale.

Sono previste le seguenti categorie di attività definite in base all'entità del fatturato derivante dalle attività agromeccaniche e, se del caso, delle altre attività svolte:

Categoria I: imprese che svolgono unicamente l'attività agromeccanica.

Categoria II: imprese che svolgono diverse attività, tra cui quella agromeccanica, quest'ultima esercitata in misura economicamente prevalente rispetto alle altre.

Categoria III: imprese che svolgono diverse attività, tra cui quella agromeccanica, quest'ultima esercitata in misura economicamente non prevalente rispetto alle altre.

## **6. MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELL'ELENCO TABELLARE RICOGNITORIO**

Per l'acquisizione delle informazioni contenute nell'Anagrafe agricola regionale si procede con l'attivazione di una specifica richiesta di estrazione dati ai servizi operativi del CSI Piemonte, previa indicazione di tipologia, formato e aggiornamento dei dati richiesti.

Per l'acquisizione delle informazioni rese dalle imprese agromeccaniche che intendono richiedere l'inserimento nella elenco tabellare ricognitorio è predisposta la relativa richiesta di inserimento, presentata esclusivamente per via telematica, tramite lo specifico applicativo gestionale presente nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP), direttamente dall'impresa, utilizzando le credenziali SPID, oppure da un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) provvisto di

mandato di assistenza o da professionisti, espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese.

La richiesta è sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato.

L'impresa richiedente l'iscrizione deve aver già aperto il proprio fascicolo aziendale nell'anagrafe agricola regionale.

## **7. CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO.**

La richiesta è compilata elettronicamente tramite il SIAP, utilizzando i quadri predisposti, ed è composta dalle seguenti informazioni.

**A. Informazioni precompilate desunte dal fascicolo aziendale**, costituito nell'anagrafe agricola regionale e confermate nella forma dell'autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

1. Dati anagrafici e giuridici dell'impresa (denominazione, indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi operative, forma giuridica, titolare/rappresentante legale, CUAA, numero di P.IVA, numero e anno di iscrizione nel Registro delle imprese, codici ATECO relativi alle attività agromeccaniche svolte);

2. Elenco delle macchine e degli attrezzi disponibili per le operazioni agromeccaniche.

3. Tipologia di attività svolta (puro, misto e residuale).

**B. Informazioni rese nella forma delle autodichiarazioni**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

1. Attività agromeccanica svolta in forma esclusiva o in concorso con altre attività e, in tale caso, se prevalente in termini economici rispetto alle altre.

2. Fatturato delle attività agromeccaniche dell'ultimo anno precedente l'iscrizione all'elenco tabellare ricognitorio come risultante dalla dichiarazione IVA e, se del caso, delle altre attività per consentire la valutazione della prevalenza economica.

In caso di impresa di nuova costituzione il requisito del fatturato si considera maturato al termine del primo anno di attività, decorrente dalla data di iscrizione al Registro di cui all'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. Sezioni e categorie di iscrizione.

Indicazione della tipologia dei servizi agromeccanici erogati e della categoria di attività dell'impresa, sulla base di quanto specificato nel paragrafo 5.

Per l'iscrizione dell'impresa agromeccanica nella sezione "Difesa fitosanitaria", va inoltre specificato, per ciascun operatore impiegato, denominazione e P.IVA dell'ente formatore, il numero e data di rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari; per ciascuna macchina e attrezzatura utilizzata va specificato numero e data di rilascio del certificato di controllo funzionale e di regolazione strumentale, denominazione e P.IVA dell'ente certificatore.

4. Numero identificativo e istituto finanziario di tutte le polizze assicurative aziendali possedute, con indicazione separata di quelle obbligatorie ai sensi della normativa vigente e di quelle volontarie aggiuntive.

5. Numero di persone assunte con Contratto Collettivo Nazione di Lavoro (CCNL) datoriale, riferito all'ultimo anno precedente alla richiesta di iscrizione.

6. Elenco corsi e relativo numero di ore di ciascun corso di formazione obbligatoria dei propri dipendenti e collaboratori in funzione dei servizi prestati, con specificazione della denominazione e della P.IVA dell'Ente formatore.

7. Numero di anni di esperienza pregressa dell'impresa nell'attività agromeccanica oppure numero di anni di esperienza pregressa dell'imprenditore o di uno dei soci in attività agromeccanica (presso un'impresa in attività) oppure numero di ore di frequenza di un corso di formazione per la qualificazione di imprenditore agromeccanico.

8. Descrizione dei servizi aggiuntivi accessori all'attività agromeccanica che l'impresa intende rendere pubblici (a titolo di esempio: iscrizione all'elenco dei gestori ambientali).

9. Elenco corsi e relativo numero di ore di ciascun corso di formazione supplementare aziendale, non obbligatoria, riconducibile all'attività agromeccanica per l'inserimento nelle diverse sezioni previste nell'elenco tabellare ricognitorio, da rinnovare con periodicità quinquennale, o per altre abilitazioni (a titolo di esempio: corsi formativi di idoneità, di specializzazione, agricoltura 4.0).

10. Certificazioni volontarie che l'impresa intende rendere pubbliche (a titolo di esempio: certificazioni ambientali, di qualità, di operatore biologico).

11. Dichiarazioni relative all'assenza di condizioni ostative all'iscrizione, quali in particolare:

- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione giudiziale o soggetta alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente del Paese di stabilimento;

- che nei confronti dell'impresa e/o nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia), in relazione alla forma giuridica dell'impresa, non sussistono le cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. lgs. n. 159/2011 (Effetti delle misure di prevenzione);

- di non essere in situazioni di irregolarità in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

- che nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, nei propri confronti e/o nei confronti del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 4, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18;

- di non aver commesso, nell'anno precedente alla richiesta di registrazione grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da soggetti pubblici o privati o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza del lavoro.

E' fatto obbligo per l'impresa la comunicazione delle variazioni dei dati dichiarati entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse. L'omessa o tardiva comunicazione, nonché una comunicazione incompleta, comportano la cancellazione dall'elenco tabellare tabellare.

## **8. Inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio**

La richiesta d'inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio è soggetta alla verifica automatica dei requisiti di inserimento di cui al paragrafo 7.A e della presenza delle autodichiarazioni di cui al paragrafo 7.B. Con la trasmissione della richiesta e l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90.

Il Settore competente avvia l'istruttoria e, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, iscrive l'impresa nell'elenco tabellare ricognitorio a seguito della verifica della corretta iscrizione nel Registro di cui all'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), dell'assenza di cause ostative previste dall'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 e della regolarità rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

In caso di esito negativo il settore competente provvede agli adempimenti di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, nel caso in cui la richiesta non possa essere accolta, comunica all'impresa interessata il diniego all'inserimento.

Sono pubblicate nell'elenco tabellare ricognitorio le seguenti informazioni.

- Dati anagrafici e giuridici dell'impresa, sulla base dei dati inseriti nel fascicolo aziendale.
- Tipologia di servizi offerti e categorie di attività di cui al paragrafo 2.3
- Ulteriori informazioni che l'impresa intende rendere pubbliche.

## **9. CONTROLLI**

Il Settore regionale competente controlla, anche a campione e in misura non inferiore al 10% annuo, la sussistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese iscritte all'elenco tabellare ricognitorio.

### **9.1 Modalità di esecuzione**

Il controllo si compone di una parte amministrativa che comporta l'acquisizione:

- della visura camerale per la verifica dei codici ATECO e per la verifica che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione giudiziale o soggetta alle altre procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12/1/2019 n.14) o altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente del Paese di stabilimento.

- della certificazione antimafia per la verifica che non sussistano, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) e in relazione alla forma giuridica dell'impresa, le cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. lgs. n. 159/2011 (Effetti delle misure di prevenzione);

- del DURC per la verifica della sussistenza/insussistenza di situazioni di irregolarità contributiva, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede;

- di ogni altra documentazione inerente i requisiti dichiarati e autocertificati per l'iscrizione all'elenco tabellare ricognitorio, contenuti nel proprio fascicolo aziendale.

Alla verifica amministrativa può seguire una verifica in loco finalizzata al controllo del parco macchine e di eventuali altri elementi ritenuti utili allo scopo.

## **9.2 Dimensioni del campione e modalità di campionamento**

Il campione di imprese da sottoporre a controllo viene estratto dalla struttura regionale competente con riferimento alle imprese inserite nell'elenco tabellare ricognitorio alla data del 31/12 dell'anno precedente ed è almeno pari al 10% di quelle che risultano inserite.

Il campione è composto da:

- una quota estratta in modo casuale a partire dall'universo di imprese inserite nell'elenco tabellare ricognitorio, desunto direttamente dall'elenco disponibile in SIAP.
- una quota estratta tramite un'analisi del rischio, in funzione di parametri tecnici.

In presenza di irregolarità, riscontrate a conclusione dell'attività di controllo, che interessano un numero rilevante di imprese controllate la dimensione del campione dell'anno successivo è aumentata in misura correlata alla dimensione delle anomalie riscontrate.

La struttura regionale competente redige un verbale di estrazione del campione che conserva agli atti e che deve riportare:

- la data di estrazione del campione di imprese;
- la descrizione della procedura di campionamento adottata con l'indicazione della percentuale di aziende da estrarre e l'universo di riferimento;
- la descrizione del criterio/criteri o fattori di rischio individuati, le modalità di ottenimento del parametro ed il peso attribuito a ciascun fattore;
- l'annotazione dei nominativi dei funzionari e del Responsabile del procedimento che intervengono all'estrazione del campione;
- il prospetto di estrazione delle classi del campione, la tabella dei numeri estratti per ciascuna classe e l'elenco finale delle aziende da controllare;
- il numero complessivo delle aziende estratte per il controllo nell'anno in corso e il relativo elenco;
- data e firma dei soggetti coinvolti nelle procedure di campionamento.

La struttura regionale competente nell'esercizio dell'attività di controllo si avvale di specifica check-list e di specifico verbale.

In caso di esito negativo del controllo la richiesta di inserimento nell'elenco tabellare ricognitorio è respinta.